



ENTI NON COMMERCIALI

Affidamento degli impianti sportivi e art. 5, D.Lgs. n. 38/2021: l'ANAC restringe il perimetro del "diretto"

di Matteo Pozzi

Master di specializzazione

Sport dilettantistico dopo la riforma: il punto per il 2026

Scopri di più

Il **Parere ANAC n. 33 dell'8 ottobre 2025** interviene su uno dei punti più delicati della Riforma dell'impiantistica sportiva: la reale portata dell'affidamento diretto previsto dall'[art. 5, D.Lgs. n. 38/2021](#). Dopo anni di **applicazioni non uniformi da parte degli enti locali**, l'Autorità ricostruisce un quadro interpretativo chiaro e coerente con il Codice dei contratti pubblici e con la normativa sui servizi pubblici locali. L'idea centrale è che l'[art. 5](#) non costituisce una **modalità alternativa o parallela alla gara**, ma **un'eccezione rigorosamente circoscritta** e utilizzabile solo in casi particolari, quando non si può attivare alcuna forma di selezione comparativa. L'ANAC sottolinea come la **gestione degli impianti sportivi pubblici debba essere letta alla luce di 3 normative** che operano congiuntamente:

- il D.Lgs. n. 38/2021, che disciplina la **costruzione e la riqualificazione degli impianti** e introduce forme di iniziativa privata;
- il D.Lgs. n. 201/2022, che qualifica la **gestione degli impianti** a rilevanza economica come servizio pubblico locale da affidare tramite procedure competitive; e
- il D.Lgs. n. 36/2023, che regola le **concessioni di servizi**, incluso il settore sportivo.

Poiché l'[art. 5](#) non contiene una deroga espressa al Codice, esso deve essere interpretato nel **rispetto dei principi generali di concorrenza**, imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Uno dei chiarimenti più significativi riguarda la c.d. "gestione gratuita". ANAC precisa che **la gratuità riguarda esclusivamente l'assenza del canone concessorio**, non la struttura economica complessiva del rapporto. L'operazione rimane infatti una concessione di servizi: l'affidatario realizza interventi di riqualificazione, **assume il rischio operativo e si remunerà tramite i ricavi della gestione**. Si tratta, quindi, di un **contratto pubblico a titolo oneroso**, che rientra nel perimetro del Codice dei contratti. L'affidamento diretto è possibile solo in presenza di requisiti cumulativi stringenti:

- deve **esistere un'unica proposta**;
- il progetto deve riguardare **un impianto non più adeguato che necessita di interventi significativi**;



- la proposta deve perseguire **finalità di inclusione** e aggregazione sociale;
- l'intervento deve essere **sottosoglia UE**;
- l'interesse pubblico deve essere **motivato in modo puntuale**;
- la proposta deve essere **pubblicata preventivamente** per garantire trasparenza e consentire eventuali manifestazioni di interesse.

Se manca anche solo uno di questi elementi, l'ente deve ricorrere a una **procedura competitiva**. ANAC ricostruisce, inoltre, un ordine logico all'interno dello stesso D.Lgs. n. 38/2021: prima si applica l'[art. 4](#), che prevede l'**iniziativa privata con gara** e prelazione del promotore; poi l'[art. 6](#), che consente la **procedura comparativa con preferenza** premiale per ASD e SSD; solo in ultima istanza, e se vi è unicità della proposta, può operare l'[art. 5](#). Questo schema conferma che il Legislatore ha voluto offrire **strumenti di apertura al privato**, ma sempre all'interno di un **quadro concorrenziale**.

La posizione dell'ANAC è perfettamente allineata alla giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente affermato l'illegittimità dell'[art. 5](#) in presenza di pluralità di proposte, e all'AGCM, che ha ribadito la **necessità di proteggere la concorrenza nel settore sportivo**. Per gli enti locali, il parere comporta un cambio di passo: **non è più possibile procedere con affidamenti diretti** basati su **prassi o consuetudini**; occorre pubblicare la proposta, verificare l'assenza di alternative, motivare in modo articolato l'interesse pubblico, verificare il rispetto del Codice e del D.Lgs. n. 201/2022. L'affidamento diretto, quindi, non è **uno strumento di semplificazione**, ma una **procedura eccezionale che richiede istruttorie** più approfondite rispetto alla gara. Per ASD e SSD, l'[art. 5](#) resta un'opportunità, ma richiede progetti completi, un piano economico-finanziario credibile e una chiara dimostrazione del **valore sociale dell'intervento**.

Crescerà il **ricorso alla finanza di progetto** e alle concessioni tradizionali, mentre **diminuirà lo spazio per affidamenti diretti non motivati**. Il Parere ANAC n. 33/2025 contribuisce, così, a **definire un modello equilibrato**: la gestione degli impianti sportivi resta ordinariamente soggetta a evidenza pubblica, mentre il diretto *ex art. 5* opera solo come eccezione, da applicare con cautela e trasparenza, a beneficio della **qualità degli impianti e dell'interesse pubblico**.